REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1986

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 23,

considerando che, essendosi manifestata l'afta epizootica in talune regioni di produzione in Italia, la spedizione di bovini vivi e di certe carni bovine in provenienza da tali regioni verso gli altri Stati membri è temporaneamente vietata in virtù della decisione 86/448/CEE della Commissione, del 4 settembre 1986, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia [3];

considerando che, per tener conto delle limitazioni della libera circolazione che ne risultano, devono essere prese misure eccezionali di sostegno del mercato in tali regioni;

considerando che, a tale scopo, occorre fissare aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti sensibili in provenienza dalle regioni di cui sopra, secondo le modalità d'applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine adottate dal regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/82 [5];

considerando che, per limitare i rischi d'infezione, è preferibile procedere al disossamento delle carni, prima della loro entrata all'ammasso; che occorre favorire l'effettuazione di tale disossamento, prevedendo un leggero aumento dell'aiuto normalmente concesso per le carni immagazzinate non disossate, e che per questo stesso motivo è opportuno autorizzare le autorità italiane a designare i luoghi di ammasso;

considerando che, tenuto conto di tale situazione eccezionale, è opportuno completare tale misura comunitaria autorizzando l'Italia a concedere un aiuto complementare a carico del bilancio nazionale, il cui importo è fissato da tale Stato membro d'accordo con la Commissione;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77 [7], può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre gli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che, date le condizioni prevedibili del mercato, è necessario prevedere periodi all'ammasso da due a sette mesi; che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre adottare disposizioni che consentano ai richiedenti di beneficiare di un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che, tenuto conto delle circostanze eccezionali che caratterizzano il mercato delle carni bovine e per incoraggiare gli operatori a ricorrere all'ammasso privato, occorre prevedere che i prodotti oggetto di un contratto di ammasso privato, possano essere contemporaneamente assoggettati al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [8]; che, tenuto conto dei periodi d'ammasso contrattuale, è necessario derogare all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1981, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/81 [10], per quanto concerne il periodo durante il quale i prodotti possono essere soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/85 [12]; che, salvo nel caso in cui i prodotti immagazzinati siano sottoposti ad un regime che esige

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 34.
[4] GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.
[5] GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 18.
[6] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.
[7] GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.
[8] GU n. L 62 del 4. 3. 1980, pag. 5.
[9] GU n. L 87 del 31. 3. 1980, pag. 42.
[10] GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 9.
[11] GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
[12] GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 5.

che siano esportati nella loro totalità, è opportuno disporre che, a determinate condizioni, un quantitativo limitato possa essere ritirato dal magazzino senza essere successivamente esportato ; che occorre stabilire le modalità per il calcolo dell'aiuto e per lo svincolo della cauzione nel caso in cui l'ammassatore non abbia adempiuto a determinati obblighi ;

considerando che, ai fini dei necessari controlli, l'Italia deve prendere i provvedimenti atti a garantire che i prodotti all'ammasso possano essere identificati come carni di bovini maschi ;

considerando che, affinché la Commissione possa seguire più da vicino gli effetti del regime di ammasso privato, l'Italia deve comunicare le necessarie informazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 29 settembre al 31 dicembre 1986 possono essere presentate presso l'organismo d'intervento italiano domande di concessione di aiuti all'ammasso di carni provenienti da bovini adulti in una delle presentazioni definite nell'articolo 2, paragrafo 2.

Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di tali presentazioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80.

In caso di disossamento, gli importi degli aiuti fissati in allegato per le carni non disossate sono maggiorati di 40 ECU/t.

In caso di concessione dell'aiuto comunitario, l'Italia può concedere un aiuto nazionale complementare il cui importo è fissato da tale Stato membro d'accordo con la Commissione.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di proroga o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementari mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

3. Fatte salve le dispósizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Articolo 2

1. L'aiuto può essere concesso soltanto ai prodotti provenienti da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali è stata constatata l'afta epizootica e che non sono stati dichiarati indenni da tale malattia, nonché ai prodotti provenienti da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali confinanti con le suddette unità sanitarie locali.

Non sono concessi aiuti ai prodotti provenienti da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali l'afta epizootica non è più constatata da tre mesi e quelle provenienti da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali confinanti con le suddette unità sanitarie locali.

Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche del limite della zona contaminata.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

— la carcassa deve avere un peso medio pari ad almeno 220 kg,

— la mezzena deve avere un peso medio pari ad almeno 110 kg,

— sono considerati come quarti posteriori :

  a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate e un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg ; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, oppure

  b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 e un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg ;

— sono considerati come quarti anteriori :

  a) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg ; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure

  b) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 8 costole ed un massimo di 10 costole ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

3. Le carcasse e le mezzene devono essere presentate conformemente al punto 2, lettere a) e b), dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2226/78 ([1]).

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 15 t espresso in carne non disossata.

2. Il contratto può riguardare soltanto carni non disossate e una delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

([1]) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

3. Le autorità italiane possono designare i luoghi di ammasso in funzione delle necessità veterinarie.

4. Le operazioni di entrata in magazzino devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, prima dell'entrata in magazzino il contraente può tagliare o disossare la totalità o parte di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.

2. Se il quantitativo di carni immagazzinate non disossate o se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e

a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è ridotto in proporzione ;

b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non è versato.

3. In caso di disossamento :

a) se il quantitativo immagazzinato è uguale o inferiore a 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non è versato ;

b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 67 kg e inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è ridotto in proporzione ;

c) i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al disossamento non possono essere immagazzinati.

4. Non è concesso alcun aiuto :

a) per il quantitativo immagazzinato non disossato o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e

b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.

Articolo 5

Il periodo di ammasso è di due, tre, quattro, cinque, sei, o sette mesi, a scelta dell'ammassatore che indica la sua preferenza unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma.

2. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e a richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %.

L'anticipo non può essere superiore all'importo dell'aiuto corrispondente al periodo di ammasso contrattuale. Se dei quantitativi sotto contratto sono esportati in conformità dell'articolo 7 del pagamento anticipato, in sede di calcolo dell'anticipo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali quantitativi.

L'anticipo viene convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto di ammasso.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2, primo comma, è costituita, a scelta dell'ammassatore, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai requisiti prescritti dallo Stato membro in cui è costituita la cauzione.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, la cauzione di cui al paragrafo 2, primo comma, viene immediatamente svincolata quando :

a) il diritto definitivo alla somma concessa a titolo di anticipo è stato stabilito, ovvero

b) la somma concessa, maggiorata del 20 %, è stata rimborsata.

Articolo 6

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1091/80, i prodotti immagazzinati sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati simultaneamente al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80.

2. In tal caso, in deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, il periodo previsto da tale articolo è di otto mesi.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora venga concluso un contratto di ammasso privato per un quantitativo costituito da più partite, immagazzinate in date diverse, può essere presentata per ogni partita una dichiarazione di pagamento distinta. La dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 è presentata per ogni partita il giorno della sua entrata in magazzino.

Per partita s'intende un quantitativo immagazzinato in un determinato giorno.

Articolo 7

1. Dopo due mesi di ammasso, le carni immagazzinate sotto contratto possono essere ritirate dal magazzino totalmente o in parte, nel rispetto di un quantitativo minimo, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino :

— abbiano lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79,

— abbiano raggiunto la loro destinazione nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/70, ovvero

— siano state depositate in un deposito di approvvigionamento in conformità dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

2. Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 5 t di prodotto. Se il quantitativo che rimane in magazzino sotto contratto è inferiore a detto quantitativo è consentita un'altra operazione di ritiro ai fini dell'esportazione per il quantitativo restante o parte di esso.

Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate :

— l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, ma

— per il quantitativo ritirato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 viene incamerato.

3. Se il periodo di 60 giorni non viene rispettato, l'importo dell'aiuto per il quantitativo interessato, calcolato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, è ridotto :

— del 15 % e

— di un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni.

Inoltre, per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 e un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni viene incamerato.

4. Se, prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale, almeno il 90 % delle carni immagazzinate sotto contratto è stato esportato ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo restante può essere ritirato dal magazzino prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale.

In caso di ritiro :

— l'aiuto è pagato soltanto per il quantitativo esportato, e

— la cauzione di cui all'articolo 9 è svincolata soltanto per il quantitativo esportato.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, la prova viene fornita come in materia di restituzioni.

6. L'ammassatore informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di ritiro, specificando i quantitativi che intende ritirare.

Se l'obbligo del preavviso di due giorni non viene rispettato, ma una prova sufficiente della data del ritiro e dei quantitativi interessati è stata fornita all'autorità competente :

— l'importo dell'aiuto è calcolato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, ma

— per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 viene incamerato.

In tutti gli altri casi in cui l'obbligo del preavviso di due giorni non è rispettato :

— non viene pagato alcun aiuto per il contratto interessato e

— per il contratto stesso, la cauzione di cui all'articolo 9 viene integralmente incamerata.

Articolo 8

1. In caso di applicazione dell'articolo 7, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, restando inteso che il primo giorno dell'uscita dall'ammasso non è compreso nel periodo di ammasso contrattuale.

2. Qualora l'articolo 5, paragrafo 2, venga applicato prima dell'articolo 7, l'ammassatore deve immediatamente rimborsare un importo pari alla differenza tra l'anticipo dell'aiuto e l'importo dell'aiuto calcolato in conformità del paragrafo 1 e dell'articolo 7.

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 è svincolata proporzionalmente all'importo rimborsato.

Articolo 9

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1091/80 è fissato a :

— 100 ECU/t per i contratti che riguardano carcasse o mezzene ;

— 130 ECU/t per i contratti che riguardano quarti posteriori ;

— 75 ECU/t per i contratti che riguardano quarti anteriori.

Articolo 10

L'Italia adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei prodotti di cui all'allegato mediante una stampigliatura indelebile o l'apposizione di un sigillo individuale su ogni presentazione del bovino adulto maschio interessato.

Articolo 11

L'Italia comunica alla Commissione, mediante telescritto, prima del giovedì di ogni settimana, i risultati dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

I. Carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di bovini adulti maschi identificati in conformità dell'articolo 10

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso di :						Importo in ECU/t	
	2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
a) Carcasse o mezzene fresche o refrigerate	517	535	553	571	589	607	18	0,6
b) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	672	690	708	726	744	762	18	0,6
c) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto »	659	677	695	713	731	749	18	0,6
d) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	362	380	398	416	434	452	18	0,6
e) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto »	375	393	411	429	447	465	18	0,6

II. Carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di bovini adulti non elencati nell'allegato I

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso di :						Importo in ECU/t	
	2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
a) Carcasse o mezzene fresche o refrigerate	445	463	481	499	517	535	18	0,6
b) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	579	597	615	633	651	669	18	0,6
c) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto »	567	585	603	621	639	657	18	0,6
d) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	311	329	347	365	383	401	18	0,6
e) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto »	323	341	359	377	395	413	18	0,6